

Sez. 3, Sentenza n. 21024 del 05/05/2004 (Ud. 25/02/2004 n.00369 ) Rv. 229225  
Presidente: Rizzo AS. Estensore: Onorato P. Imputato: Eoli. P.M. Passacantando G. (Conf.)  
(Rigetta, App.Brescia, 19 febbraio 2003).  
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni.  
CON MOTIVAZIONE

Massima (fonte CED Cassazione)

In tema di smaltimento dei rifiuti è lecita l'operazione di "deposito temporaneo" di rifiuti, da intendersi come raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, ai sensi e sotto le condizioni, anche di temporaneità, previste dall'art.6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997; in caso di mancato rispetto di una delle citate condizioni, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione, o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs.

In tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/02/2004  
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA  
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 368  
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 18287/2003  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EOLI Oreste, nato a Castel Goffredo (MN) il 1.9.1939;  
avverso la sentenza resa il 19.2.2003 dalla corte d'appello di Brescia.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, avv. Filippo Capuzzi, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza del 19.2.2003 la corte d'appello "di Brescia ha integralmente confermato quella resa il 3.7.2001 dal tribunale di Mantova, che aveva dichiarato Oreste Eoli colpevole del reato di cui

all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, condannandolo alla pena di lire 3.400.000 di ammenda, col beneficio della non menzione. Più esattamente l'Eoli era imputato, quale legale rappresentante della Manifattura Egeo s.r.l., per aver esercitato, senza autorizzazione, un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla attività di produzione di calze e collants della società, per una volumetria superiore a 20 mc. e per un periodo superiore a tre mesi: in Marcarla sino al settembre 1999. 2 - I difensori dell'Eoli hanno presentato ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.

Col primo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, in relazione agli artt. 6 lett. m), 14, 28 e 50 del D.Lgs. 22/1997.

Sostengono che è illegittimo e contrario alle direttive comunitarie equiparare il deposito temporaneo irregolare alle ipotesi di gestione o stoccaggio o deposito preliminare finalizzati allo smaltimento dei rifiuti, per le quali è prevista l'autorizzazione disciplinata dall'art. 28 succitato.

Col secondo motivo lamentano violazione del principio di tassatività della legge penale (artt. 1 c.p. e 25 Cost), perché la disposizione dell'art. 6 lett. m) è priva di specifica sanzione e l'applicazione ad essa del trattamento penale previsto dall'art. 51 comma 2 per l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti configura una interpretazione in malam partem non consentita dal principio invocato.

Col terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 75/442, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, che detta nozioni di deposito temporaneo irregolare e deposito preliminare diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata. **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3 - In linea di fatto è stato accertato che Oreste Eoli, quale presidente del c.d.a. della Manifattura Egeo S.r.l., aveva depositato in un'area di pertinenza aziendale rifiuti non pericolosi provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda per un peso complessivo di kg. 17.140, e per un volume sicuramente superiore a 20 mc; e che il deposito era durato almeno dal 9.3.1999 al settembre 1999, quando era stato smaltito presso una discarica per mezzo di una ditta specializzata (v. soprattutto sentenza di primo grado). In tal modo l'Eoli ha superato i limiti imposti per il deposito temporaneo dall'art. 6 lett. m) n. 3 D.Lgs. 22/1997, posto che i rifiuti sono rimasti depositati nel luogo di produzione oltre i tre mesi previsti dalla legge prima di essere avviati al regolare smaltimento. Così facendo l'imputato ha effettuato una operazione di deposito preliminare, che, come tutte le altre operazioni di smaltimento dei rifiuti, è soggetta ad autorizzazione o comunicazione, e che, se esercitata senza titolo abilitativo, è penalmente sanzionata dall'art. 51 comma 1 D.Lgs. 22/1997.

Per conseguenza, il fatto contestato all'imputato va meglio qualificato come violazione dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997, per la quale è prevista la stessa sanzione penale comminata per la violazione del comma 2 dello stesso art. 51, contestata nell'originaria rubrica.

4 - Invero, la disciplina sui rifiuti introdotta dal D.Lgs. 22/1997 definisce esattamente lo smaltimento dei rifiuti - per il quale è necessario attivare una procedura di autorizzazione più o meno semplificata - come un'attività che comprende una delle operazioni pratiche elencate nell'Allegato "B". Questo elenco include quattordici operazioni, che vanno dalla discarica sul suolo, al lagunaggio, all'immersione, all'incenerimento etc, oltre al deposito preliminare dei rifiuti in attesa di una delle operazioni predette. Anche questo deposito preliminare, o stoccaggio, quindi, è un'operazione di smaltimento che va debitamente autorizzata (v. art. 6 lett. g) ed l), nonché capo 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del titolo 1<sup>o</sup> del citato decreto).

Dalla nozione di deposito preliminare però è espressamente escluso il deposito temporaneo, inteso come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché siano rispettate alcune condizioni dettate dalla lettera m) dell'art. 6 in relazione alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla quantità dell'accumulo, alla omogeneità dei tipi di rifiuti accumulati, nonché all'imballaggio e alla etichettatura per i rifiuti pericolosi. Il legislatore evidentemente considera che i rifiuti temporaneamente raggruppati nel luogo in cui sono prodotti, quando siano rispettate le condizioni predette, non escano dalla sfera di controllo del produttore e non costituiscano un rischio per l'ambiente, tale da richiedere il preventivo controllo della pubblica autorità.

Se però una di queste condizioni non è rispettata, ad esempio perché il periodo di giacenza si prolunga oltre il tempo determinato dalla legge in relazione alla quantità, oltretutto perché i rifiuti non sono avviati allo smaltimento con la periodicità prescritta, il deposito da "temporaneo" diventa "preliminare", cioè entra nella sfera pericolosa dello smaltimento, qualificandosi come stoccaggio preparatorio in vista e in attesa di una delle altre operazioni finali di smaltimento elencate dalla legge, quali la discarica, il lagunaggio, l'incenerimento etc. La legge richiede perciò che l'operazione sia previamente controllata dall'autorità amministrativa, attraverso un'autorizzazione rilasciata dalla regione ai sensi dell'art. 28, o attraverso una procedura semplificata di comunicazione alla provincia territorialmente competente ai sensi degli artt 31 e 32 D.Lgs. 22/1997. In conclusione, il deposito temporaneo è consentito, ma solo nella misura in cui non si configuri come un deposito preliminare, cioè come un'operazione di smaltimento, per la quale è necessario munirsi previamente di un titolo abilitativo.

Orbene, il deposito preliminare in assenza di titolo abilitativo è penalmente sanzionato come contravvenzione ex art. 51, comma 1. (In tal senso cfr. Cass. Sez. 3, sent. 07140 del 19/06/2000, Eterno, rv. 216977, secondo cui "il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 6, punto m), del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del D.Lgs. 22.) 4.1 - Diversa ancora è la nozione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, perché in tal caso il deposito è effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori dalla sfera di controllo del produttore.

Proprio per queste sue caratteristiche l'abbandono dei rifiuti è vietato in modo assoluto, con obbligo del contravventore di procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 14. La contravvenzione è inoltre assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 50.

Peraltro, il legislatore prevede che l'abbandono o deposito incontrollato possa assumere il carattere di un'attività di gestione dei rifiuti (cioè di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento), quando esso è effettuato da titolari di imprese o da responsabili di enti; e in tal caso commina la sanzione penale ai sensi dell'art. 51, comma 2. (Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, sent. 20780 del 28/05/2002, Brustia, rv. 221883, Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, n. 31128 del 10.8.2001, P.M. in proc. Migliozzi, rv. 220104, nonché Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, sent. 09057 del 26/02/2003, Costa, rv. 224172, hanno statuito che il deposito temporaneo, in assenza delle condizioni previste dalla lettera m) dell'art. 6, configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2. La conclusione sembra però appropriata solo nei casi in cui si tratti di deposito effettuato da titolari di impresa o da responsabili di enti in luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti, e cioè nei casi in cui non si tratti propriamente di un deposito temporaneo irregolare, che è pur sempre effettuato nel luogo di produzione).

4.2 - In conclusione, il D.Lgs. 22/1997 contempla tre nozioni di deposito di rifiuti: il deposito temporaneo (controllato ed effettuato nel luogo di produzione), che è ammesso nel rispetto delle condizioni prescritte dalla lett. m) dell'art. 6; il deposito preliminare o stoccaggio, che è una fase iniziale dell'attività di smaltimento, come tale assoggettato alle procedure di abilitazione di cui ai capi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del titolo 1<sup>a</sup>; il deposito incontrollato o abbandono, che è vietato e sanzionato penalmente se effettuato da titolari di impresa o da responsabili di enti, ovvero sanzionato in via amministrativa se effettuato da persone fisiche diverse dai soggetti predetti.

Queste nozioni specifiche esauriscono la categoria generale del deposito di rifiuti, sicché ogni effettivo deposito, a seconda delle sue concrete caratteristiche oggettive e soggettive, dovrà necessariamente sussumersi in una delle tre nozioni. 5 - Così precisata la portata e la ratio della disciplina legislativa, risulta evidente l'infondatezza delle censure formulate dal ricorrente.

5.1 - Anzitutto è inesatto sostenere che tale disciplina sia contraria o comunque incompatibile rispetto a quella comunitaria. Infatti la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, che ha ricevuto attuazione nazionale proprio col D.Lgs. 22/1997, da una parte ha definito nello stesso modo la nozione di smaltimento dei rifiuti, comprendendovi anche il deposito preliminare; dall'altra ha espressamente escluso dalla sfera del deposito preliminare il deposito

temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (Allegato 2<sup>A</sup>, lett. D15). Inoltre la direttiva ha lasciato agli Stati nazionali la facoltà di adottare le misure ritenute necessarie, ivi comprese le sanzioni amministrative e penali, per assicurare che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvenga senza rischi per la salute dell'uomo e per la integrità dell'ambiente (art. 4, nonché artt. 8 e 9). Per questo aspetto, quindi, il legislatore nazionale, nell'esercizio del suo limitato potere discrezionale, è rimasto sicuramente nell'ambito della direttiva comunitaria. Questa conclusione è d'altronde confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha esplicitamente statuito che "La nozione di 'deposito temporaneo' si distingue da quella di 'deposito preliminare' e di rifiuti e non rientra nella nozione di 'operazione di gestione' ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/CEE, lett. d), relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/CEE. Le competenti autorità nazionali sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dall'art. 4 della direttiva n. 75/442/CEE 1975. (Cause riunite 175/98, 177/98, sent. del 05-10-1999, Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Udine nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di Paolo Lirussi e Francesca Bizzaro).

5.2 - In secondo luogo non può ravvisarsi nella disciplina nazionale sopra riassunta alcuna violazione del principio di tassatività della legge penale.

Infatti, proprio perché il deposito che non rispetta i requisiti tassativamente prescritti nella lett. m) dell'art. 6 D.Lgs. 22/1997, assume necessariamente o il carattere di deposito preliminare o quello di deposito incontrollato, è chiaro e preciso il trattamento sanzionatorio che ne deriva: e cioè la sanzione penale di cui al primo comma dell'art. 51 per l'attività di deposito preliminare di rifiuti (nel luogo in cui sono prodotti) svolta in assenza del titolo abilitativo prescritto; la (uguale) sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 51 per il deposito incontrollato di rifiuti (in luogo diverso da quello in cui sono prodotti) effettuato da titolari di imprese o da responsabili di enti; la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 per il deposito incontrollato effettuato da persone fisiche diverse dai titolari di impresa o responsabili di enti. 6 - Il ricorso va pertanto rigettato. Conseguenze ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004

Sez. 3, Sentenza n. 42212 del 29/09/2004 Cc. (dep. 28/10/2004 ) Rv. 230078

Presidente: Dell'Anno P. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: De Flammineis. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Qualifica appello il ricorso, Trib.Ries. Bari, 16 Febbraio 2004)

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Stoccaggio - Individuazione.

Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di gestione dei rifiuti, il raggruppamento degli stessi nel luogo di produzione non è soggetto ad autorizzazione ove contenuto nel limite temporale dell'anno ed in quelli quantitativi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 1997, integrando diversamente l'ipotesi di deposito incontrollato punito ex art. 51, comma secondo, del citato decreto n. 22; diversamente ove il deposito avvenga in luogo diverso da quello di produzione si configura uno stoccaggio solo se riguarda rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero ex art. 6, comma primo lett. l), del decreto n. 22.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 29/09/2004

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA

Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1114

Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 17171/2004

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

società Mazzitelli, in persona del suo amministratore Alberto De Flammineis, nato a Marigliano l'11 gennaio 1951 e da quest'ultimo anche in proprio quale indagato;

avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari del 16 febbraio 2004;

udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale in persona del Dott. Consolo Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito il difensore avv. Gargano Raffaele: osserva quanto segue:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 29 ottobre 2003, i carabinieri del N.O.E di Bari a seguito di un sopralluogo all'impianto di compostaggio, sito in agro di Molfetta e gestito dalla società Mazzitelli, la quale era stata autorizzata al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, sequestrarono tre aie perché sulle stesse erano stati accumulati ingenti quantitativi di rifiuti indifferenziati. Il P.M., rilevato che il sequestro preventivo era stato legittimamente eseguito, lo convalidò e, a seguito d'istanza di restituzione avanzata dalla società, chiese al GIP, non solo la conferma del provvedimento, ma anche il sequestro preventivo dell'intero impianto, essendo configurabili, sia i reati di cui all'articolo 51 D.leg.vo n. 22 del 1997, per avere l'indagato destinato aree poste all'interno dell'azienda a deposito e lavorazione di rifiuti indifferenziati senza autorizzazione nonché per avere depositato i rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento, per il quale era stato autorizzato, senza rispettare il limite massimo di venti metri cubi previsto dall'articolo 6 lett.

m) del citato decreto legislativo; sia quello di cui all'674 c.p., perché dalla illecita gestione di tali rifiuti erano derivate emissioni maleodoranti in atmosfera quale conseguenza di fenomeni di marcescenza ed autocombustione e comunque erano stati superati i limiti autorizzati dalla Regione.. Rigettata dal G.I.P. la richiesta di sequestro preventivo, il P.M. propose ricorso al Tribunale del riesame di Bari, il quale, accogliendo il ricorso, dispose il sequestro dell'intero impianto. Il collegio del riesame a sostegno della decisione osservò che dai verbali di sopralluogo e sequestro del 29 ottobre 2003 erano emerse le seguenti circostanze:

1) l'impianto era fermo e sulle e tre aree oggetto del sequestro ossia su quelle destinate alla maturazione e stoccaggio del compost si trovavano rifiuti vari indifferenziati (vetri, scarti di raffinazione, frammenti di plastica);

2) il manufatto temporaneo di ricezione indifferenziata non era stato realizzato ed in detta area erano stati accumulati rifiuti legnosi;

3) gli ingenti quantitativi di rifiuti, anche indifferenziati, ammassati all'aperto, erano in grado di produrre esalazioni moleste ed insetti ed il dirigente medico dell'ASL di BA/2, intervenuto nel corso del sopralluogo, aveva evidenziato che la situazione poteva definirsi a rischio sanitario; inoltre il ciclo produttivo non poteva essere completato perché le aree adibite a maturazione del compost erano occupate da rifiuti vari e non era possibile accumulare ulteriori sovralli non esistendo all'interno dell'impianto aree a ciò autorizzate;

4) durante il sopralluogo, in prossimità di alcuni cumuli di rifiuti erano visibili fenomeni di autocombustione che sprigionavano fumo e gli inquirenti erano dovuti altresì intervenire per spegnere un principio di incendio sviluppatosi all'interno del capannone di raffinazione del prodotto maturo; nel corso dello stesso sopralluogo i carabinieri avevano sorpreso un camion con rimorchio dell'azienda municipalizzata della nettezza urbana di Molfetta scaricare rifiuti urbani indifferenziati in un piazzale retrostante l'insediamento. Sulla base di tali premesse il tribunale ritenne configurabili entrambe le ipotesi criminose. In particolare con riferimento al superamento dei limiti di cui all'articolo 6 lett. m) Decreto legislativo n. 22 del 1997, osservò che lo stesso impianto era a sua volta produttore di rifiuti (sovralli) i quali rientrano tra quelli speciali a norma dell'articolo 7 comma secondo lettera g) del decreto legislativo più volte citato. Rilevò pertanto che, quanto meno con riguardo a tali rifiuti prodotti all'interno dell'azienda prima della raccolta, dovendo a loro volta essere smaltiti dall'azienda Mazzitelli, era applicabile l'articolo 6 lettera m).del D.leg.vo n. 22 del 1997, trattandosi di rifiuti giacenti soprattutto sull'aia destinata alla maturazione del compost Per tali rifiuti (sovralli) erano stati superati i limiti quantitativi e temporali per il deposito temporaneo. In ogni caso, secondo il tribunale, a prescindere dal superamento dei limiti di cui all'articolo 6 lett. m), era comunque configurabile il reato di cui al primo comma dell'art. 51, come sostenuto dal P.M., avuto riguardo al fatto che nell'impianto in questione giacevano cumuli di rifiuti indifferenziati, tra cui vetri e plastica, che rendevano inservibili le aree destinate alla lavorazione del compost. In definitiva, l'esercizio dell'impianto era di fatto impedito dall'accumulo, in condizioni di degrado non temporaneo ne' precario, di rifiuti d'ogni genere. Ritenne altresì configurarle anche il reato di cui all'articolo 674 c.p. a nulla rilevando che non fosse stato compiuto alcun accertamento sul superamento dei valori di emissione essendo allo stato sufficienti le dichiarazioni rese dal medico dell'ASL che aveva preso parte al sopralluogo.

Contro tale provvedimento ricorrono per cassazione la società Mazzitelli, che gestiva l'impianto, in persona del suo amministratore Alberto de Flammeneis, nonché quest'ultimo in proprio quale indagato, sulla base di due motivi analiticamente indicati nel ricorso ed ulteriormente illustrati con la memoria del 23 settembre 2004.

#### DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 D.leg.vo n. 22 del 1977 nonché travisamento del fatto, mancanza ed illogicità della motivazione, il tutto ex art 606 lett b) ed e) c.p.p..

I ricorrenti assumono che il tribunale, partendo dall'erronea premessa che le superfici destinate alla maturazione e stoccaggio del compost fossero differenziate, è giunto alla conclusione di ritenere

configurabile il reato di deposito incontrollato; invece nella fattispecie l'impianto di compostaggio era finalizzato al trattamento dei rifiuti prodotti altrove e conferiti presso l'azienda per la lavorazione. Il reato ipotizzato dal tribunale non è quindi prospettabile mancando un deposito temporaneo e comunque, quand'anche si volesse ritenere sussistente il deposito temporaneo per i rifiuti prodotti dalla ditta, non sarebbe comunque configurabile il reato perché i rifiuti venivano avviati alle operazioni di smaltimento con cadenza almeno trimestrale.

La censura non è fondata.

Giova premettere che in materia di sequestro (preventivo o probatorio) il giudice del riesame non deve accertare la sussistenza del reato ipotizzato, ma solo il cosiddetto "fumus commissi delicti" ossia l'astratta possibilità di sussistere il fatto attribuito ad un soggetto, sulla base degli elementi evidenziati dalle parti, in una determinata ipotesi di reato, giacché l'accertamento della sussistenza del reato è riservato al giudice del merito (cfr Cass sez un 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi; sez un 25 marzo 1993, Gifimni; sez 6<sup>a</sup> 3 marzo 1998, Campo, soprattutto, Cass sez un 4 maggio 2000 n 7, che supera e rilegge Bassi). Siffatta limitazione dei poteri cognitivi non significa però mera presa d'atto della tesi accusatoria ma esprime solo l'esigenza di svolgere l'accertamento su un piano astratto, tenendo conto che si è in una fase di ricerca ed acquisizione delle fonti di prova nella quale non vi sono ancora certezze. Tuttavia, sia nel sequestro probatorio che in quello preventivo, deve essere comunque accertato il rapporto di pertinenzialità della cosa con il reato prospettato. Va altresì premesso che, a norma dell'articolo 325 c.p.p., in materia di misure cautelari reali, il ricorso per Cassazione può essere proposto soltanto per "violazione di legge". Sul significato di tale espressione in passato si registravano due diverse interpretazioni. Secondo un primo orientamento con questa espressione la norma, da un lato, escludeva che oggetto dell'impugnazione potesse essere il merito e dall'altro, intendeva riferirsi a qualsiasi violazione di legge sostanziale o processuale compresa la violazione dell'articolo 125 c.p.p. che impone, a pena di nullità, la motivazione dei provvedimenti. Di conseguenza la violazione di legge, con riferimento alla motivazione, poteva essere dedotta o quando essa mancava completamente ovvero quando il vizio fosse riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 606 lett. e) -mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento- (cfr Cass 7 novembre 1990, Lo Bianco; 23 aprile 1998, Marrone); secondo l'altro orientamento, a parte l'ipotesi teorica della mancanza di motivazione, nell'espressione "violazione di legge" non doveva ritenersi compresa anche la manifesta illogicità, giacché questa era separatamente prevista come motivo di ricorso dalla lettera e) dell'articolo 606 (cfr per tutte Cass 4 giugno 1997, Baisi). Il contrasto è stato definitivamente superato dalle sezioni unite con la decisione n. 2 del 28 gennaio 2004, Ferrazzi, con la quale, tra l'altro, si è stabilito che nella nozione "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'articolo 606 lett. e).

Ciò premesso, nella fattispecie, contrariamente all'assunto del ricorrente, la motivazione non è apparente o illogica; al contrario il tribunale con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede ha esaminato tutte le censure prospettate dalla parte. Invero, con riferimento al reato di cui all'art. 51 decreto legislativo n. 22 del 1997, ha chiarito che la violazione dell'articolo 6 lettera m) deve intendersi riferita ai rifiuti prodotti dalla stessa azienda mentre per gli altri, comprendenti anche vetro e plastica, era configurabile il reato di cui all'articolo 51 comma primo in quanto venivano raggruppati in maniera indifferenziata rendendo di fatto inservibili le aree destinate alla lavorazione del compost. Ha altresì precisato che al momento del sopralluogo l'impianto era fermo e che la società, secondo le indagini compiute dal P.M., da circa due anni riceveva rifiuti senza smaltirli. Sulla base di tali premesse, che non contengono alcun travisamento del fatto perché il tribunale ha richiamato il verbale di sopralluogo, si devono ritenere astrattamente configurabili quanto meno i reati ipotizzati. A tal fine è opportuno sotto il profilo giuridico richiamare le nozioni di stoccaggio, discarica e deposito temporaneo.

Stoccaggio. Nelle direttive comunitarie l'attività di stoccaggio viene considerata un'operazione di smaltimento o di recupero a seconda che si tratti di rifiuti destinati appunto allo smaltimento o al recupero e quindi ad esso si riferiscono il termine di "deposito preliminare", contenuto nell'allegato sulle operazioni di smaltimento e quello di "messa in riserva" contenuto nell'allegato sulle operazioni di recupero. In linea con tale impostazione l'articolo 6 lettera 1) qualifica stoccaggio "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C). Orbene, sebbene nelle norme sanzionatorie non compaia il termine stoccaggio, ad esso si applicheranno le disposizioni previste, a seconda dei casi, per lo smaltimento ed il recupero. In proposito questa corte ha già precisato che l'attività di stoccaggio, consistente nel deposito preliminare ai fini dello smaltimento, rappresentando una fase del trattamento dei rifiuti, deve essere autorizzata (Cass 16 giugno 1998, Arcidiacono, n. 3474) come peraltro deve essere autorizzata ogni fase della gestione dei rifiuti. Anche lo stoccaggio, come il deposito temporaneo, è sottoposto a termini massimi. Invero, in base all'articolo 2 comma 1 lett. G del D. Leg.vo n. 36 del 2003 uno stoccaggio che si protragga oltre tre anni per i rifiuti destinati a trattamento e recupero ovvero oltre un anno per quelli destinati allo smaltimento, viene considerato per legge come gestione di una vera e propria discarica.

Discarica. Il legislatore, con la norma dianzi citata, recependo l'indirizzo prevalente di questa sezione (Cfr Cass 11 ottobre 2000, Cimini; Cass 19 ottobre 2001, Gollino; Cass. 10 gennaio 2002, Garzia;

Cass 14 marzo 2002, n 16383, Cass n 4013 del 1997) qualifica discarica: "ogni area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno". Con la norma anzidetta, di origine comunitaria, il legislatore si è preoccupato, non solo di fissare il limite massimo per il deposito temporaneo, che coincide con quello già indicato nell'articolo 6 lett. m), ma ha voluto anche sottolineare che, trascorso tale limite, il deposito temporaneo diventa discarica abusiva punibile a norma del terzo comma dell'articolo 51. Deposito temporaneo. In base all'articolo 6 lett. m d.legvo n. 22 del 1997 per deposito temporaneo deve intendersi " qualsiasi raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti" purché siano rispettate le condizioni analiticamente indicate nella norma tra le quali, per quello che rileva in questa fattispecie, è opportuno segnalare: a) la necessità che il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei; b) la durata che non può comunque superare l'anno, altrimenti diventa discarica abusiva; c) l'avvio alle operazioni di recupero e smaltimento, se non si raggiunge il limite di 20 mc, con cadenza almeno bimestrale (se rifiuti pericolosi), e trimestrali (se non pericolosi) e, se si raggiunge il limite di 20 mc, non appena viene raggiunto tale limite.

Da tali definizioni discende che il raggruppamento di rifiuti nel luogo dove vengono prodotti, se non supera l'anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all'obbligo del registro di carico e scarico;

se supera l'anno diventa discarica punibile ex art. 51 terzo comma decreto legislativo citato; se non supera l'anno ma evidenzia il mancato rispetto degli altri i limiti previsti dalla norma, diventa deposito incontrollato punibile, secondo l'orientamento di questa sezione, a norma del comma secondo dell'articolo 51 (cfr per tutte Cass 4957 del 2000, Rigotti). Il raggruppamento di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l'ipotesi del deposito temporaneo (perché effettuato non nel luogo di produzione), diventa stoccaggio e quindi smaltimento se riguarda rifiuti destinati allo smaltimento o recupero se riguarda rifiuti destinati al recupero (art. 6 comma 1, lett. 1 D. Leg.vo n. 22 del 1997) sempreché siano rispettati i limiti temporali fissati dalla legge. Si è invece in presenza di una discarica, secondo l'orientamento di questa corte, "tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, sicché rientra nella nozione in parola l'accumulo ripetuto di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in

considerazione della quantità considerevole dei rifiuti e dello spazio occupato, a nulla rilevando la circostanza che tale accumulo avvenga sullo stesso terreno in cui è situato l'operatore che in parte li tratta" (Cass sez. 3<sup>a</sup> 19 ottobre 2001, Gollino) La discarica si differenzia quindi dal deposito incontrollato, quando questo non supera l'anno, per la tendenziale definitività e la maggiore estensione nei tempi di smaltimento.

Richiamate tali nozioni, sulla base delle considerazioni svolte dal tribunale, che non appaiono manifestamente illogiche, non può essere esclusa l'astratta configurabilità dei reati sommariamente indicati dal P.M. (in questa fase del procedimento la contestazione non può che essere sommaria). D'altra parte non è compito di questa corte stabilire in quale misura siano stati superati i limiti qualitativi e quantitativi ai quali si è dianzi fatto cenno. Allo stato è sufficiente sottolineare: a) che i rifiuti venivano raccolti e raggruppati in maniera indifferenziata; b) che, secondo quanto emerge dalla sentenza, la società da circa due anni riceveva rifiuti ma non li smaltiva; che al momento del sopralluogo l'impianto era fermo e dall'accumulo di rifiuti si elevavano emissioni maleodoranti nocive per la salute, come accertato dal sanitario intervenuto sul posto, che per il deposito temporaneo era stato superato il limite quantitativo di 20 mc.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 674 c.p. nonché travisamento del fatto omessa e contraddittoria motivazione, il tutto con riferimento all'articolo 606 lett b) ed e) sull'esistenza delle ragioni di mantenimento della misura cautelare.

Sostengono i ricorrenti che il reato di cui all'articolo 674 c.p. sarebbe stato configurabile, solo se si fosse accertato il superamento dei limiti delle emissioni autorizzate. Anche tale censura è infondata. Richiamate le considerazioni svolte nella premessa in merito alla deducibilità dei vizi di motivazione (peraltro se questa manca non può essere contraddittoria), si rileva che la contestazione provvisoria non richiama soltanto le emissioni provenienti dall'attività autorizzata ma soprattutto quelle derivanti da fenomeni di marcescenza ed autocombustione di rifiuti non smaltiti, con conseguenti emissioni di fumo, come accertato dal sanitario dell'ASL intervenuto al momento del sopralluogo, allorché l'impianto era fermo. Siffatta accertamento, sia pure sommario, compiuto da persona qualificata, allo stato si deve ritenere sufficiente a giustificare il provvedimento cautelare, che è stato legittimamente disposto anche per impedire ulteriori fenomeni di putrefazione e combustione ritenuti nocivi per la salute dal dirigente medico dell'ASL di BA/2.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alle spese del processo.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2004

# DUE SENTENZE SUL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

**Cassazione penale sez. III - Sentenza 26 febbraio 2003, n. 84 - Pres. G. Savignano - Cons. A. Zumbo, G. De Maio, C. Squassoni, C. Grillo - Ric. C.M. - Est. C. M. Grillo**

*Commento di Luca Prati a pag. 961*

*Per il deposito temporaneo di rifiuti, come definito dall'art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 22/1997, la condizione "quantitativa" di cui al punto 3 della citata norma, che prescrive di avviare alle operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti non pericolosi appena raggiungono i 20 metri cubi, è una vera e propria condizione sine qua non, la cui violazione comporta la non configurabilità del deposito temporaneo.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento 17 aprile 2002, il G.I.P. presso il Tribunale di Massa, su istanza del P.M., disponeva, per evitare il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, il sequestro preventivo di dodici "cassoni scarrabili", contenenti rifiuti di vario genere, deposti sul piazzale esterno della sede della ditta "C.M." in Aulla, ipotizzando - a carico dell'omonimo titolare della stessa - il reato di cui agli artt. 14, comma 1, e 51, commi 2 e 1 lett. a), D.Lgs. n. 22/1997 (deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi).

Di tale provvedimento l'indagato chiedeva il riesame, sostenendo principalmente che quanto in sequestro non poteva qualificarsi rifiuto, non essendo destinato all'abbandono, ma alla reimmissione nel ciclo produttivo di altre imprese alle quali i cassoni venivano venduti. Il Tribunale di Massa, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava il ricorso, contestando le censure della difesa e ritenendo sussistente sia il *fumus* del reato ipotizzato che il *periculum in mora*. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 6, comma 1 lett. a), e 51 D.Lgs. n. 22/1997, nonché manifesta illogicità della motivazione, in quanto il contenuto dei cassoni non può essere qualificato rifiuto, non essendo destinato all'abbandono, ma alla vendita ad altri operatori del settore, che procedono all'utilizzo dei materiali, previa ulteriori lavorazioni; 2) erronea applicazione degli artt. 6, 14 e 51 D.Lgs. n. 22/1997, perché, anche volendo qualificare rifiuto il contenuto dei cassoni, non si poteva ipotizzare, nel caso di specie, il "deposito incontrollato di rifiuti", ma piuttosto il "deposito temporaneo", che non necessita di autorizzazione amministrativa; 3) erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza assoluta di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, che non possono essere fondate su una generica e mera eventualità, ma presuppongono un pericolo concreto ed attuale, e quindi un'imminente ed elevata probabilità, desunta dalle circostanze del fatto.

All'odierna udienza, il P.G. conclude come sopra riportato.

Il ricorso non merita accoglimento.